CAMERA DEI DEPUTATI N. 3228

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Norme concernenti l'accesso ai fondi agricoli a fine di caccia e la caccia alla selvaggina migratoria

Presentata il 17 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trova la sua origine, in quanto alla logica ispiratrice, in un'altra proposta di legge a firma del sottoscritto e di numerosi altri colleghi (Atto Camera 920), mediante la quale si è inteso pervenire ad una organica ed incisiva modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. Essa, almeno in tre dei suoi articoli, è analoga ad altri progetti presentati nell'altro ramo del Parlamento (Atti Senato 448 e 1047) e in avanzato stato di esame. La presentazione di questa proposta di legge ha il triplice manifesto scopo di: *a)* provocare, sul piano politico, una accelerazione dell'*iter* dei richiamati progetti di legge tuttora pendenti al Senato; *b)* introdurre modifiche legislative tali da razionalizzare un aspetto nevralgico e molto delicato del rapporto attività venatoria-fondi agricoli, evitando la traumatica prova dell'annunciato *referendum*, foriero di molti equivoci e suscettibile di conseguenze peggiorative nel modo di affrontare il problema; *c)* introdurre, nell'occasione, due importanti norme disciplinanti aspetti particolari dell'attività venatoria, anche a prescindere, in questa sede, dall'esito che avrà l'altro, più vasto e ponderoso, progetto finalizzato alla riforma della citata legge n. 157 del 1992.

Invero, la disciplina dettata, nella sua efficace semplicità, dall'articolo 842 del codice civile, può considerarsi superata in una parte essenziale, non tanto dai tempi o dagli avvenimenti, quanto dalla complessa modificazione del quadro normativo. In tale quadro, una possibile pura e semplice abrogazione del suddetto articolo,

aprirebbe un vuoto normativo assai pericoloso, ristabilendo in definitiva l'imperio del vecchio articolo 712 del codice civile del 1865, e riportando l'esercizio dell'attività venatoria alla discrezione del proprietario dei fondi, con un arretramento vistoso e certo non accettabile della disciplina sul piano giuridico, economico e sociale, tenendo anche presente la sicura conseguenza di pratiche speculative e di situazioni di arcaico privilegio che si verrebbe a produrre.

Si può ben dire che ormai, in forza dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, l'esercizio dell'attività venatoria sia stato sottratto ampiamente alla sfera del privato, per essere assoggettato ad un regime di pianificazione e programmazione da parte delle regioni e delle province. Si sente pertanto l'esigenza di una normativa che, partendo da quest'ultimo presupposto, svincoli la caccia, nelle sue varie forme, dallo specifico rapporto tra singolo proprietario dei fondi e titolari di licenza di caccia, per farla coerentemente diventare elemento attuativo dei piani faunistico-venatori dal carattere prevalentemente pubblicistico. Ciò comporta una riproposizione qualitativamente assai diversa delle prerogative e dei vincoli propri sia dei cacciatori sia dei titolari dei fondi. È per l'appunto quanto intende realizzare la presente proposta di legge nei suoi articoli 1 (abrogazione dei primi due commi dell'articolo 842 del codice civile e della parte interessata dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992) e 2 (introduzione del nuovo regime mediante aggiunta normativa al comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 157 del 1992).

Tutto ciò rimane pur sempre ispirato dalla fondamentale finalità di armonizzare l'interesse generale con quello degli agricoltori e dei proprietari di terreni e anche con quello di chi ha l'indiscutibile diritto di esercitare l'attività venatoria.

L'articolo 3 della presente proposta di legge va nella direzione di stabilire un regime diverso per la caccia alla selvaggina migratoria rispetto a quella stanziale. Sembra giusto che i vincoli degli « ambiti territoriali », che hanno uno specifico senso per la selvaggina stanziale, non debbano limitare invece la caccia alla selvaggina migratoria, che per definizione non è legata al sistema di un determinato territorio e ben può definirsi quanto meno « patrimonio » dell'intero territorio nazionale.

A sua volta l'articolo 4 contempla una possibilità, peraltro assi limitata e che potremmo definire aggiuntiva, per i cacciatori che sopportano gli oneri tributari maggiori e che già hanno scelto una forma di caccia piuttosto restrittiva quale è quella da « appostamento fisso ». In questo caso sembra opportuno ed equo concedere a questa categoria di cacciatori almeno la possibilità dell'« appostamento temporaneo », limitatamente al mese di settembre, che può offrire com'è noto concrete ragioni di opportunità venatorie.

Lo strumento prescelto è, per entrambe queste due ultime norme, sempre quello dell'emendamento « tematico » a passi della legge n. 157 del 1992, in attesa della sua riforma auspicata.

È appena il caso di sottolineare che anche la presente proposta di legge, in sintonia con le altre, parte dal presupposto che l'esercizio dell'attività venatoria, con i limiti e le garanzie che i mutati tempi richiedono, vada pur sempre tutelato come un diritto corrispondente ad una attività tipica e largamente popolare nell'attuale contesto socio-culturale, ed altresì che vadano tenute d'occhio, altrettanto quanto la buona conservazione dell'ambiente, le ingentissime ragioni di incidenza economica – e quindi anche produttiva ed occupazionale – che il complesso delle attività venatorie e del suo indotto sono in grado provatamente di attivare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile.

2. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

ART. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei fondi agricoli inclusi nelle zone destinate alla caccia programmata che non siano delimitati con le suddette tabelle di divieto, o non siano chiusi a norma di legge, è consentito l'accesso ai titolari di licenza di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 17-*bis*. La normativa riguardante gli ambiti territoriali di cui al presente articolo è riferita alla caccia alla selvaggina stanziale. A ciascun titolare di licenza venatoria la caccia alla selvaggina migratoria è consentita su tutto il territorio nazionale, senza vincolo di ambiti territoriali, nel rispetto di ogni altra normativa emanata dalle regioni ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Il titolare di licenza venatoria che abbia scelto la forma di caccia da appostamento fisso può esercitare anche la caccia da appostamento temporaneo limitatamente al mese di settembre ».

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.